



AMICI DELL'ORTO BOTANICO ODV

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Il versamento della quota associativa deve essere effettuato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 2

Ogni Socio fornirà all'Ufficio Segreteria dell'Associazione i dati richiesti e comunicherà le variazioni degli stessi che dovessero successivamente intervenire. I dati personali sono tutelati a norma della legge 31 dicembre 1996 nr.675 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 3

I Soci possono organizzarsi tra di loro e dar vita a Gruppi di Lavoro aventi gli stessi scopi indicati dallo statuto. La formazione dei Gruppi di Lavoro deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo, che potrà determinarne anche l'eventuale scioglimento. L'iscrizione all'Associazione non comporta l'automatica adesione ad alcun Gruppo di Lavoro.

ARTICOLO 4

Ogni Gruppo di Lavoro deve eleggere il proprio Coordinatore, che ne diventa il referente nei confronti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

I Soci che intendano concretamente prestare la loro opera all'interno dell'Associazione per qualsiasi tipo di lavoro, devono essere iscritti nel Registro dei Volontari al fine di ottenere la copertura assicurativa indispensabile per legge. Il Socio che presti la propria opera senza aver formalizzato l'iscrizione ai Gruppi di Lavoro, non avrà diritto alla copertura assicurativa.

ARTICOLO 6

Ogni Socio, anche al di fuori dei Gruppi di Lavoro, può avanzare proposte al Consiglio Direttivo. Il Socio proponente deve indicare un responsabile dell'iniziativa proposta, scegliendolo o tra gli iscritti ai Gruppi di Lavoro o tra i Soci che ricoprono cariche elettive. Sarà compito del responsabile contattare i Coordinatori dei Gruppi

di Lavoro interessati all'iniziativa e redigere il programma definitivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Le iniziative proposte potranno trovare applicazione solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, al quale dovranno essere sottoposte in forma scritta, anche le modalità e lo svolgimento delle singole iniziative, i Gruppi che ne seguiranno lo svolgimento, il preventivo delle spese da sostenere e le indicazioni delle possibili fonti di finanziamento delle spese medesime. Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un referente per ogni iniziativa.

ARTICOLO 8

Le iniziative e le manifestazioni organizzate dall'Associazione in spazi e strutture del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dovranno essere preventivamente autorizzati dal Dipartimento stesso.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo è competente per i provvedimenti disciplinari. Esso dovrà sentire le parti in causa prima di esprimere il proprio parere e potrà comminare, con provvedimento motivato, le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- ammonizione con diffida;
- sospensione temporanea dall'Associazione (da sette giorni ad un anno);
- espulsione (per grave violazione delle norme dello Statuto e del Regolamento o per indegnità).

04/ regolamento dell'Associazione